

# **REGOLAMENTO INTITOLAZIONE VIE, PIAZZE, IMPIANTI PUBBLICI E INSTALLAZIONE EPIGRAFI COMMEMORATIVE**

## **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per la denominazione di aree e ambiti di circolazione, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali in materia toponomastica.
2. Stabilisce inoltre le modalità per l'intitolazione di impianti collettivi, per la denominazione e individuazione di elementi urbani di interesse toponomastico e per l'installazione di epigrafi commemorative.

## **ART. 2 DEFINIZIONI**

1. Le definizioni da assumere ai fini dell'applicazione del Regolamento sono le seguenti:
  - a) *toponomastica* : la disciplina che regola la ordinata suddivisione del territorio e la chiara identificazione degli elementi costitutivi dell'ambiente urbano, mediante nomi di realtà o di persone che valorizzino gli usi, le memorie e la storia locale, o che richiamino i grandi valori in cui si riconosce la comunità cittadina;
  - b) *aree e ambiti di circolazione*: tutti gli spazi aperti all'uso della collettività, sia pubblico che privato, destinati alla mobilità veicolare o alla fruizione pedonale, quali strade, viali, piazze, vicoli, rampe, zone di parcheggio e simili;
  - c) *impianti collettivi* : ogni attrezzatura pubblica finalizzata all'uso sociale, culturale, ricreativo, ecc., quali scuole, parchi, giardini, strutture per lo sport e simili;

- d) *elementi urbani di interesse toponomastico*: i singoli componenti dell'ambiente urbano, come monumenti, palazzi, fontane, portali, e simili, ai quali risulti opportuno per motivi storico-culturali, attribuire o confermare una precisa denominazione;
- e) *epigrafi commemorative*: ogni iscrizione su targa o lapide posta a ricordo di eventi o persone degne della nota e della memoria collettiva della città;
- f) *gruppo toponomastico*: l'insieme dei toponimi di tema omogeneo che, nella loro totalità o per prevalenza, caratterizzano una data circoscrizione urbana o zona urbana;
- g) *numerazione civica*: la numerazione progressiva, eventualmente integrata da esponenti alfabetici, da assegnare alle aperture di abitazioni singole o condominiali, di edifici di tipo collettivo, di locali ad uso diverso posti al piano terra, di passi carrabili, ecc. che si affacciano sulle aree di circolazione.

### **ART. 3 EPIGRAFI COMMEMORATIVE**

1. L'apposizione di targhe e lapidi su luoghi aperti al pubblico o comunque da essi visibili, destinate a commemorare eventi particolari o persone benemerite, è possibile nei seguenti casi:
  - a) per diretta iniziativa dell'Amministrazione comunale;
  - b) a seguito di motivata richiesta da parte di altri soggetti, pubblici o privati.
2. Qualora il soggetto proponente sia diverso dall'Amministrazione comunale, a esso spetta ogni onere e spesa per la richiesta installazione, nonché l'obbligo di munirsi del nulla-osta del proprietario dell'immobile ove si intende apporre l'epigrafe e dell'eventuale parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali, qualora sussistano vincoli storici, paesaggistici o architettonici.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di esprimere prescrizioni riguardo al testo dell'epigrafe, al luogo dell'installazione, alle caratteristiche dei materiali da adottare e a ogni altro aspetto che sia in relazione con l'ordine e il decoro urbano.

## **ART. 4 COMPETENZA**

1. In ogni caso, spetta alla Giunta comunale la competenza in merito all'adozione dell'atto deliberativo delle intitolazioni in oggetto.
2. I provvedimenti concernenti l'attribuzione di numeri civici sono adottati dall'ufficio toponomastica.
3. Le deliberazioni sono trasmesse alla Prefettura territorialmente competente e diventano esecutive a seguito di Decreto del Prefetto che autorizza all'uso dei toponimi.
4. L'utilizzo di nomi di persone fisiche decedute da meno di un decennio non è ammesso, se non in via eccezionale, a seguito di preventiva autorizzazione del Prefetto, che agisce in questa materia, ai sensi del D. M. 25.9.1992, in nome e per conto del Ministero degli Interni.

## **ART. 5 CRITERI PER LA SCELTA DELLE DENOMINAZIONI**

1. La scelta delle denominazioni deve seguire i seguenti criteri generali:
  - a) l'attribuzione di ogni nuovo nome, indicante persona fisica, località geografica, evento storico, realtà socio-culturale o altro, deve garantire sotto ogni aspetto le finalità della disciplina toponomastica e non può essere in nessun caso fondata su ragioni meramente onorifiche, motivi di parte o valori transeunti;
  - b) deve essere garantita la coerenza con il gruppo toponomastico fissato per la zona, salvo il caso in cui risulti opportuno discostarsene motivatamente;
  - c) è necessario valorizzare i nomi risultanti da documenti catastali, ricerche storico-archivistiche riferite all'ambito considerato, eventuali antiche tradizioni orali, denominazioni recenti sorte spontaneamente tra gli abitanti della zona;
  - d) i viali di campagna devono essere denominati con nomidi fiori e piante o con il nome della contrada come riportata in catasto;

- e) i nuovi nomi da assegnare devono essere preferibilmente legati alla città e al suo territorio o richiamare personalità ed eventi di rilevanza nazionale e internazionale tali da rappresentare valori ampiamente condivisi e indicativi della sensibilità e dell'interesse della comunità cittadina;
- f) nella scelta delle personalità sono da privilegiare le persone che si siano particolarmente distinte in diversi ambiti e settori di attività: culturale, sociale, civile, politico, volontariato, sportivo, sviluppo economico della città;
- g) non è possibile procedere alla totale sostituzione di toponimi storici o già consolidati, se non in casi eccezionali, previo parere del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite la locale Soprintendenza Regionale;
- h) parziali innovazioni toponomastiche sono ammesse al verificarsi di sostanziali modifiche strutturali dell'assetto viario, o per eliminare eventuali omonimie, assonanze e palesi incongruenze.

## **ART. 6**

### **COMMISSIONE COMUNALE TOPONOMASTICA**

1. La Commissione Comunale Toponomastica è istituita con deliberazione della Giunta Comunale, svolge l'incarico a titolo gratuito e resta in carica per la durata della stessa.
2. In caso di cessazione di uno o più componenti, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione, procedendo alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, qualora la cessazione riguardi uno o più componenti esterni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Anagrafe, segnalato dal Dirigente del 1° Settore.  
La Commissione esprime pareri non vincolanti sulle richieste, motivate e documentate da biografie e ogni informazione storico-culturale, trasmesse da organi istituzionali, associazioni, enti sociali e religiosi, comitati e privati cittadini, in materia di:
  - b) intitolazioni di strade, piazze, impianti collettivi ed elementi urbani di interesse toponomastico;

c) installazione di epigrafi commemorative su spazi pubblici.

La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte coerenti con il Regolamento Comunale e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali in materia toponomastica.

4. Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione.

## **ART. 7 PROCEDURE**

1. Le proposte di nuove denominazioni toponomastiche formulate direttamente dalla Commissione e quelle presentate da soggetti diversi e valutate positivamente dalla stessa sono trasmesse alla Giunta Comunale accompagnate da:

- descrizione dell'area, dell'ambito di circolazione o dell'impianto da denominare;
- stralci planimetrici e catastali corrispondenti;
- le motivazioni per l'intitolazione proposta e l'esito delle ricerche effettuate;
- relazione sulla coerenza con il gruppo toponomastico della zona, oppure sui motivi per discostarsene;
- la biografia essenziale in caso di nomi di persone fisiche.

2. Nel caso di parere negativo, la relazione è comunque trasmessa alla Giunta per le valutazioni di competenza.

## **ART. 8 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina vigente in materia di toponomastica e di intitolazione di vie, piazze e spazi pubblici.